



COMUNE DI TORRE LE NOCELLE
PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

DETERMINA n° 39 del 25.11.2016

REG. GEN. n° 339

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI TORRE LE NOCELLE - ANNO 2016.

RICHIAMATO l'art. 40, comma 3 bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale testualmente dispone che *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3.”* e che *“essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”*;

VISTO il CCNL per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali dell'1 aprile 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il CCNL per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali dell'11 aprile 2008, riferito al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, che conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 1 aprile 1999, nonché il CCNL del 31 luglio 2009, relativo al biennio economico 2008-2009;

VISTO l'art. 31 del CCNL 22.01.2004 il quale, nel prevedere la disciplina delle risorse decentrate, stabilisce:

- che le risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo;
- che le risorse decentrate siano suddivise in risorse “stabili” e in risorse “variabili” specificando che le risorse stabili aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate secondo la previgente disciplina contrattuale e con le integrazioni previste dall'art. 31, commi 1 e 2, vengano definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi mentre le risorse variabili hanno caratteristiche di eventualità e variabilità;

VISTA la dichiarazione congiunta del CCNL 22/01/2004 secondo la quale *“tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali”*;

VISTO l'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) il quale ha testualmente previsto che: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”*

VISTA la Circolare MEF – RGS n. 12 – Prot. n. 24869 del 23.03.2016 ad oggetto: “Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2016 – Circolare MEF-RGS n. 32 del 23 dicembre 2015 – ulteriori indicazioni”, e in particolare la scheda tematica I.3, relativa alla “Contrattazione integrativa” che riporta le seguenti indicazioni in merito alle previsioni di cui all'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016):

- Per ciascun anno a decorrere da 2016, l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);
- Per quanto concerne la riduzione del fondo proporzionale al personale in servizio, la stessa andrà operata sulla base del confronto tra il valore medio del personale in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. A tal fine, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente, salvo verifica finale dell'effettivo andamento;

VISTA, altresì, la Circolare n. 12 del 23.03.2016 con la quale la Ragioneria generale dello Stato ha precisato che: *“per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento”*;

CONDIDERATO che, nel corso del 2015 non si è verificata alcuna cessazione del personale in servizio a tempo indeterminato e che, nell'anno 2016 non è stata programmata alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 07.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a disporre il collocamento a riposo del dipendente comunale appartenente alla categoria C (posizione economica C2) – agente di polizia municipale, Sig. Capone Carmine, con decorrenza 01.11.2016, giusta certificazione dell'INPS – Sede Provinciale di Avellino – acquisita al protocollo generale dell'ente in data 12.12.2014, al n. 3492 ;

RILEVATO che, dal confronto della consistenza numerica del personale in servizio negli anni 2015 e 2016 risulta la variazione percentuale della media dei dipendenti come di seguito riportato:

CONSISTENZA PERSONALE

Anno 2015

Personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2015 = 7 unità

Personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2015 = 7 unità

Media dipendenti anno 2015 = 7 unità

Anno 2016

Personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2016 = 7 unità

Personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2016 = 6 unità

Media dipendenti anno 2016 = 6,5 unità

Capacità assunzionali anno 2016 (25% dei cessati nel 2015) = 0

Media dei dipendenti 2016 corretta con le capacità assunzionali = 6,5 + 0 = 6,5

Confronto 2015 – 2016:

MEDIA DIPENDENTI ANNO 2015: 7

MEDIA DIPENDENTI ANNO 2016: 6,5

Riduzione proporzionale tra medie: (media 2015 – media 2016) : media 2015 x 100

$$(7 - 6,5) : 7 \times 100 = 7,14$$

PERCENTUALE RIDUZIONE DEL FONDO 2016 RISPETTO AL FONDO 2015 corrispondente al 7,14%.

VISTO il Fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2015 quantificato in € 21.505,00 corrispondente alla sola parte stabile, di cui al contratto decentrato sottoscritto in data 12.03.2016;

DATO ATTO che, per mero errore materiale, era stata indicata la somma di € **21.505,00**, in luogo della somma di € **21.105,00**;

PRESO ATTO che le somme liquidate a valere sul Fondo 2015 sono pari ad € **19.857,52** e che, pertanto, l'errore nella determinazione della parte stabile del Fondo relativo all'anno 2015, sopra evidenziato, non ha prodotto alcun effetto pregiudizievole per l'ente;

VISTE le economie di parte stabile derivanti dall'anno 2015, quantificate in €. **1.247,48** (€. **21.105,00** - €. **19.857,52**);

RICHIAMATE la deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Riunite controllo n. 51 del 04/10/2011, avente ad oggetto “Questione di massima di particolare rilevanza, concernente l'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, la deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Riunite controllo n. 56 del 02/11/2011, la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/04/2011, avente ad oggetto “Applicazione dell'art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, nonché la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 02/05/2012, avente ad oggetto “Il conto annuale 2011 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”, alla luce delle quali sono state individuate le voci di trattamento accessorio non soggette al rispetto dei vincoli di cui al citato art. 9, comma 2 bis, tra le quali rientrano, tra gli altri, i risparmi del fondo per la contrattazione decentrata integrativa dell'anno

precedente non utilizzati provenienti dalla parte stabile del Fondo, che vanno ad incrementare la parte variabile dell'anno immediatamente successivo;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004, procedendo contestualmente ad applicare le riduzioni ai sensi dell'art. 1, comma 236 della Legge n. 205/2015, alla luce delle indicazioni fornite dalla Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 12 del 23.03.2016 come da prospetto che segue:

RISORSE CERTE, STABILI E CONTINUE (Art. 31 comma 2 CCNL 22.01.2004)	
Unico importo consolidato anno 2002 (art. 31, comma 2 CCNL 22.01.2004)	€ 18.000,00
Importo pari allo 0,62% del monte salari 2001 (esclusa la dirigenza) (art. 32 comma 1 CCNL 22.01.2004) - per l'anno 2003 -	€ 1.035,00
Importo pari allo 0,62% del monte salari 2001 (esclusa la dirigenza) (art. 32 comma 1 CCNL 22.01.2004) - per l'anno 2004 -	€ 1.035,00
Importo pari allo 0,62% del monte salari 2001 (esclusa la dirigenza) (art. 32 comma 1 CCNL 22.01.2004) - per l'anno 2005 -	€ 1.035,00
SOMMANO	€ 21.105,00
Applicazione riduzione art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 (convertito da L.122/2010), come introdotta dall'art.1 comma 236 della Legge n.205/2016. Riduzione del 7,14%	- 1.506,90
TOTALE	€ 19.598,10
RISORSE EVENTUALI E VARIABILI (Art. 31 comma 3 CCNL 22.01.2004)	
Economie Fondo anno precedente.	€ 1.247,48
TOTALE	€ 1.247,48
FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2016	€ 20.845,58

VISTI:

- Il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- i CC.CC.NN.LL. Regioni ed Enti Locali vigenti;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile, reso ai sensi del principio contabile applicato n. 5.2 di cui all'allegato 4.2 al D. Lgs. n. 118/2011, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 24/11/2016 al n. 3575;

DETERMINA

1. **DI COSTITUIRE**, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate, ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004 e in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 236 della L. n. 205/2015, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016, come da prospetto di seguito riportato:

RISORSE CERTE, STABILI E CONTINUE (Art. 31 comma 2 CCNL 22.01.2004)	
Unico importo consolidato anno 2002 (art. 31, comma 2 CCNL 22.01.2004)	€ 18.000,00
Importo pari allo 0,62% del monte salari 2001 (esclusa la dirigenza) (art. 32 comma 1 CCNL 22.01.2004) - per l'anno 2003 -	€ 1.035,00
Importo pari allo 0,62% del monte salari 2001 (esclusa la dirigenza) (art. 32 comma 1 CCNL 22.01.2004) - per l'anno 2004 -	€ 1.035,00
Importo pari allo 0,62% del monte salari 2001 (esclusa la dirigenza) (art. 32 comma 1 CCNL 22.01.2004) - per l'anno 2005 -	€ 1.035,00
SOMMANO	€ 21.105,00
Applicazione riduzione art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 (convertito da L.122/2010), come introdotta dall'art.1 comma 236 della Legge n.205/2016. Riduzione del 7,14%	- 1.506,90
TOTALE	€ 19.598,10
RISORSE EVENTUALI E VARIABILI (Art. 31 comma 3 CCNL 22.01.2004)	
Economie Fondo anno precedente.	€ 1.247,48
TOTALE	€ 1.247,48
FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2016	€ 20.845,58

2. Di dare atto che:

- dal fondo (parte stabile) vanno preminentemente finanziati i seguenti istituti:

- Art. 17 comma 2 - lettera b) - Fondo per le progressioni orizzontali del personale in servizio € 10.813,72	TOTALE
- Art. 33 comma 4 lettera b) - Fondo per indennità di comparto € 3.597,36	€.
	14.411,08

3. Di dare atto, pertanto, che il Fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente disponibile per la contrattazione decentrata per l'anno 2016 risulta così composto:

PARTE STABILE

- € 5.187,02 (€19.598,10 - € 14.411,08);

PARTE VARIABILE

- € 1.247,48 risorse disponibili parte variabile;

4. DI DARE ATTO che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 (parte stabile) non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

5. DI ATTESTARE che la somma di € **20.845,58**, che costituisce l'importo complessivo del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016, trova copertura negli appositi capitoli di Bilancio 2016 afferenti la spesa del personale;

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- Al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica;
- Ai Responsabili dei Servizi;
- alle OO.SS. ed alle R.S.U. ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;

7. DI PUBBLICARE il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, 2, del D. Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to rag. Franco Troisi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA FINANZIARIA

F.to CARDILLO ANTONIO

IL SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

VISTO il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Torre le Nocelle lì, 25.11.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Avv. Cardillo Antonio ()*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio On-Line, ai sensi dell'art. 13, del vigente regolamento uffici e servizi, per la pubblicazione per 10 giorni consecutivi.

Torre le Nocelle lì, 25.11.2016

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa Todesca Alma (*)

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì,

Il responsabile del procedimento Rag.

Franco Troisi

Torre Le Nocelle lì, 25.11.2016

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993